



PARCO REGIONALE
DELL'APPIA ANTICA

Via Appia Antica, 42
00179 ROMA

ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 18 /CS

Roma, 20/10/2014

Oggetto: Accordo di collaborazione tra Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell'Università Sapienza di Roma e l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica

Il Commissario Straordinario

VISTO il Decreto n. T00216 del 31 luglio 2013 con cui il Presidente della Regione Lazio nomina Commissario Straordinario del Parco Regionale dell'Appia Antica il dottor Mario Tozzi, che subentra nei compiti e nelle funzioni del Consiglio Direttivo cessato il precedente 10 agosto per fine mandato;

VISTA la Deliberazione 30 settembre 2014, n.640 con cui la Giunta Regionale proroga i Commissariamenti degli enti regionali gestori delle aree naturali protette e pertanto anche del Commissario dell'Ente Parco regionale dell'Appia Antica fino al 30 settembre 2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 08.08.2014, n. T00283 con il quale viene nominata Direttore dell'Ente la dott.ssa Alma Rossi ed il successivo contratto stipulato in data 05.09.2014 con il Commissario Straordinario dell'Ente, prot. n. 3574 del 05.09.2014;

VISTA la L.R. n. 66/1988 "Istituzione del Parco Regionale dell'Appia Antica" e successive integrazioni e modifiche;

VISTA la L.R. n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"; e successive integrazioni e modifiche;

VISTO l'art. 15 della L. 241/1990, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare tra loro accordi per disciplinare in collaborazione lo svolgimento di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che la L.R. 29/97 ed in particolare la L.R. 66/88 "Istituzione del Parco Regionale dell'Appia Antica", prevedono una gestione del territorio del Parco da condurre secondo forme, contenuti e finalità anche di ricerca e sperimentazione scientifica, nonché di carattere didattico, formativo e dimostrativo;

CONSIDERATO che il Parco intende avviare una collaborazione con il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell'Università Sapienza di Roma per attività di studio e di ricerca volte alla gestione e valorizzazione dei beni ricompresi nel territorio del Parco;

TENUTO CONTO che l'Ente parco è interessato ad una reciproca collaborazione con il Dipartimento in parola per implementare, attraverso specifici studi, ambiti da sottoporre ad azioni di recupero e miglioramento per la fruizione del Parco e per forme di turismo sostenibile;

CONSIDERATO che è interesse del Dipartimento proseguire e promuovere rapporti con il Parco al fine di integrare ed ampliare le citata collaborazione di ricerca, disponendo delle competenze e delle strumentazioni necessarie per lo svolgimento di specifiche azioni e attività di studio e monitoraggio;

VISTA la bozza di accordo allegata alla presente redatta in modo condiviso tra Dipartimento ed Ente Parco;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore dott.ssa Alma Rossi, in merito alla regolarità dell'atto;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. *Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. *Di dare mandato al Direttore del Parco, dott.ssa Alma Rossi, di attivare tutte le procedure necessarie alla stipula dell'accordo in oggetto, la cui bozza è allegata alla presente;*
3. *Di dare mandato al Direttore del Parco, dott.ssa Alma Rossi, di rappresentare il Parco Regionale dell'Appia Antica nella sottoscrizione dell'accordo tra Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell'Università Sapienza di Roma e l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica.*

Il Segretario
(dott.ssa Alma Rossi)



Il Commissario Straordinario
(Mario Tozzi)



Il presente Atto è stato trasmesso per la pubblicazione ex DD 193/2009.

IL DIRETTORE
(dott.ssa Alma Rossi)





PARCO REGIONALE
DELL'APPIA ANTICA

Università Sapienza -Roma

ACCORDO QUADRO

tra

Il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche (di seguito indicato come Dipartimento) con sede e domicilio fiscale in Roma P.le Aldo Moro, 5 C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore prof. Paolo Di Giovine al presente atto espressamente autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del

e

Ente PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA (di seguito indicato come Ente), con sede in via Appia Antica, 42; Cod.Fis. 96289850586, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Alma Rossi, al presente atto espressamente autorizzato con Delibera del Commissario Straordinario del

PREMESSO

- Con legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e successive modifiche, l'articolo 39 ha istituito l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica", cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del Parco, istituito con legge regionale 10 novembre 1988, n. 66;
- Tra le finalità istituzionali dell'Ente "Parco regionale dell'Appia Antica" vi sono a carattere prioritario, oltre che la tutela e la conservazione, anche la diffusione, la conoscenza e la

valorizzazione dei beni presenti nel territorio parco, tramite contenuti e finalità di ricerca nonché di carattere didattico e formativo;

- Il Dipartimento e l'Ente Parco sono interessati a una reciproca collaborazione finalizzata allo svolgimento di studi, ricerche e attività volte al recupero, tutela e valorizzazione degli habitat naturali e del paesaggio; valorizzazione dei beni storici, artistici e archeologici; conservazione di singolarità geologiche o ambienti naturali di particolare valore naturalistico; promozione di attività di educazione, formazione, nonché di attività ricreative, ludiche e turistiche compatibili;
- È interesse di entrambi le parti formalizzare attraverso un apposito atto tale rapporto di collaborazione;
- Il Dipartimento promuove rapporti e collaborazioni al fine di integrare ed ampliare le collaborazioni di ricerca e didattica;
- L'Ente intende collaborare con il Dipartimento allo svolgimento delle attività di ricerca volte alla gestione e valorizzazione dei beni ricompresi nel territorio del Parco, anche al fine di acquisire una migliore conoscenza degli ambienti interessati dalle azioni di recupero e miglioramento che richiedano una specifica sperimentazione e valutazione;
- La normativa vigente (art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.), prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART.1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze dei soggetti attuatori al fine di porre in essere una collaborazione per lo studio delle caratteristiche del territorio del Parco Regionale dell'Appia Antica, che preveda lo scambio e la eventuale divulgazione di dati ed esperienze di comune interesse volte alla promozione di progetti ed attività per la gestione e valorizzazione del parco.

ART.2 – ATTIVITA'

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a una collaborazione scientifica concernente le seguenti attività:

- svolgimento di studi e ricerche su tematiche stabilite di comune accordo, tra cui, paesaggio culturale e servizi ecosistemici, educazione ambientale, didattica della geografia, architettura del paesaggio, uso e consumo di suolo, rapporto tra processi di suburbanizzazione e aree naturali pubbliche, relazione tra memoria e paesaggio;

- collaborazione per studi e ricerche sul campo, mirate alla gestione e valorizzazione del patrimonio del Parco, finalizzate ad implementare la fruizione pubblica; scambio di informazioni nell'ambito dei progetti di ricerca congiunta, anche attraverso la programmazione di incontri specifici;
- organizzazione di convegni, giornate di studio, seminari o workshop negli ambiti di reciproco interesse;
- pubblicazione delle attività svolte e condotte sinergicamente;
- partecipazione congiunta a progetti e iniziative scientifiche o culturali all'interno di programmi nazionali e/o internazionali.

ART 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art.2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Tutte le forme di collaborazione che prevedano la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento nazionale o comunitario, eventualmente sviluppate nell'ambito del presente accordo quadro e specificate nell' articolo 2, saranno di volta in volta attivate tramite singoli protocolli esecutivi da redigersi secondo la normativa in vigore.

ART.4 – ATTIVITA' DIVULGATIVE E STUDIO

Il Parco Regionale dell'Appia Antica dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- attività di stage e/o tirocinio per i laureandi del Corso di Laurea in Scienze Geografiche per l'Ambiente e la Salute e per il Corso di Laurea Magistrale in Gestione e Valorizzazione del Territorio, secondo comune accordo.

ART.5 - RESPONSABILI

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento, il dott. Riccardo Morri;
- per il Parco Regionale dell'Appia Antica, l'arch. Maria Cristina Vecchi.

Nessun onere finanziario graverà sul bilancio delle rispettive Parti per le attività svolte dai responsabili scientifici e da altri collaboratori che interverranno nei programmi e nelle attività stabilite.

ART.6 - PUBBLICAZIONI

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la cotitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, e allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART.7 - IMPEGNI

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART.8 - COLLABORAZIONE

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART.9 - DURATA

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART.10 - RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R..

ART.11 - ASSICURAZIONE

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART.12 - SICUREZZA

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono

attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART.13 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo il foro competente sarà quello di Roma.

ART.14 - REGISTRAZIONE

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

ART. 15 - RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Roma, ... / ... / ...

Il Direttore dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica
Dott.ssa Alma Rossi

.....

Il Direttore del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
Prof. Paolo Di Giovine

.....

